

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

7 GEN. 2005

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 7 GEN. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONTI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARONZI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIOCCHETTI - ROBILOTTA - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 4 -

OGGETTO:

Art. 17 comma 2 L.R. 24/1998 - Ampliamento attività estrattive per l'escavazione di materiale raro - Comune di Bomarzo VT - Proprietà G.I.T. srl - Ampliamento cava di ghiaia e sabbia in località Orso-Renicci, Pratica prot. 20732/2002 e 89750/2003





- 4 - - 7 GEN. 2005

6

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n°616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il D.Lgs n°42 del 22/01/2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la L.R. n°13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n°1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTO il Regolamento Regionale n° 1 del 06/09/2002;

VISTA la L.R. n°24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art.13 del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n° 4, approvato con la D.G.R. n°4474 del 30/07/1999, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione";

VISTA l'istanza, corredata della documentazione richiesta e del relativo progetto, uniti alla presente con numerazione dal n°1 al n°10, presentata al Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, dalla società G.I.T. r.l. in data 25/09/2002 prot. n°20732, così come integrata con nota del 19/06/2003 prot. n°89750 ed intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una cava di ghiaia e sabbia esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Bomarzo (VT) in località Orso - Renicci, sul terreno individuato nel N.C.T. della provincia di Viterbo nel foglio 14 part.lla 42, 43 e 45, foglio 16 part.lla 13, 14, 15, 16 e 17;

PREMESSO che:

l'attività estrattiva esistente, esercitata in origine dalla soc. C.T.A. s.r.l., è stata autorizzata ai sensi della L.R. n°1/1980 dal Comune di Bomarzo con prot. n°1712 del 04/06/1991, quale proseguimento di un'attività già in atto all'interno dello stesso bacino minerario, ovvero nel Comune di Civitella d'Agliano, non perseguibile nel luogo originario perché ritenuta incompatibile dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Viterbo (Allegato A alla richiesta);

detta autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Bomarzo senza richiedere la dovuta autorizzazione ex art.7 L. 1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art.146 comma 2), infatti nel preambolo del provvedimento il Sindaco ha ritenuto che "VISTI i piani territoriali paesistici - Ambito territoriale n°4 - Valle del Tevere ... risulta attualmente che l'area richiesta per l'esercizio di cava è libera da vincoli";

le tavole serie E1 del P.T.P. Ambito Territoriale n°4 - Valle del Tevere, relative alla ricognizione dei vincoli paesaggistici, non riportano il perimetro della D.G.R. 10591 del 05/12/1989, con la quale è stato imposto il vincolo paesaggistico denominato "Valle del Tevere", in quanto l'adozione del Piano Paesistico in questione, avvenuta con D.G.R. n°2271 del 28/04/1987, è anteriore all'imposizione del vincolo. Inoltre, la Delibera della Valle del Tevere è solo descrittiva, e non vi è allegata una rappresentazione grafica dell'esatto perimetro; questa condizione, relativa ad un vincolo di notevole estensione, ha comportato molteplici incertezze interpretative;

Car
Al
Primo



9

in data 17/09/1992, con nota protocollo regionale n°10638, la soc. C.T.A. s.r.l., avendo riscontrato la situazione d'incertezza sopra accennata, ha provveduto a richiedere chiarimenti all'Ufficio competente all'epoca dei fatti, e contestuale istanza di parere paesaggistico ai sensi dell'ex art. 7 Legge 1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art.146 comma 2), se lo stesso avesse accertato la sussistenza del vincolo; a detta richiesta non è mai seguita formale risposta, sia in merito al vincolo che ai fini autorizzativi (Allegato B alla richiesta);

la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, è stata rilevata ufficialmente tramite accertamento giudiziario, in data 16/09/1992, con il quale è stato contestato al legale rappresentante della C.T.A. s.r.l., il reato p.p. dall'art.1 sexies L.431/1985 e art.20 lett. C) L.47/1985; il procedimento che ne è derivato si è concluso in data 15/10/1994, con la sentenza di assoluzione da parte della Pretura Circondariale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, che dalla lettura della Delibera di Giunta Regionale n°10591 del 05/12/1989, ha ritenuto l'area in questione esterna al perimetro in essa descritto, e pertanto la non sussistenza del fatto (Allegato C alla richiesta);

successivamente, in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/06/1998, l'allora Assessorato Urbanistica e Casa - Ufficio Autonomo Pareri Ambientali, preposto al rilascio del parere ai sensi dell'ex art. 7 Legge 1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art.146 comma 2), si è espresso favorevolmente in merito al primo ampliamento dell'attività estrattiva attualmente in esercizio, ritenendo di fatto legittima quella precedentemente svolta (Allegato D alla richiesta);

in merito al vincolo imposto con D.G.R. 10591 del 05/12/1989, a seguito dell'approvazione della L.R. 24/1998 e del contestuale avvio alla redazione del P.T.P.R. si è giunti ad una perimetrazione certa del vincolo in questione. Dalla cartografia attualmente a disposizione dell'Ufficio, si è potuto riscontrare che l'area interessata dal progetto d'ampliamento, risulta vincolata ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 42/2004, perché effettivamente compresa all'interno della D.G.R. della Valle del Tevere più volte citata ed ai sensi dell'art. 142, lett. c) del D.Lgs in questione, (già art.1 lett. c) della Legge n°431 del 08/08/1985), ed è soggetta alla normativa contenuta nel Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. Ambito n° 4;

l'area in questione, è compresa nell'Ambito G1 "Tevere di Bornarzo e del Vezza" del P.T.P. sopra citato, in una porzione del territorio sottoposta a Tutela Limitata, oltre a ricadere all'interno della fascia di rispetto di centocinquanta metri di un corso d'acqua pubblico, e pertanto gli interventi devono risultare conformi a quanto previsto dagli art. 6, 13, 15, 16/b e 24 delle N.T.A.;

il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Ispettorato regionale di polizia mineraria, con Determinazione n°C1739 del 19/11/2003, ha qualificato come raro, ai sensi delle LL.RR. n°24 del 06/07/1998 e n°27 del 05/05/1993, il materiale estratto dalla società G.I.T. r.l. nella cava in località Orso - Renicci e ritenuto che lo stesso "...riveste interesse economico di carattere pubblico, in relazione alle molteplici utilizzazioni di mercato" (Allegato E alla richiesta);

CONSIDERATO che, gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere in trattazione, sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n°42 del 22/01/2004, dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

RILEVATO che:

dall'esame istruttorio eseguito, si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra cui Relazione di Impatto Ambientale, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo idrogeologico, morfologico, vegetazionale ed alle finalità di tutela ambientale e paesistica; in particolare, si è potuto riscontrare che l'area di cava è sita all'esterno della fascia di rispetto di centocinquanta metri del Tevere;

dai suddetti elaborati, si evince che il recupero ambientale della cava sarà effettuato contestualmente all'avanzamento dei lavori di escavazione; tale recupero prevede il completo ritombamento delle aree interessate dall'attività estrattiva, con il conseguente ripristino delle quote originali del terreno, oltre che della vegetazione antropica e la restituzione del suolo alla destinazione agricola;



Handwritten initials and a date stamp: 07/09/1992



- 4 - - 7 GEN. 2005 9

le opere previste sono risultate compatibili con il contesto paesaggistico protetto, nonché con quanto indicato negli art. art.6, 13, 15, 16/b e 24 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P., Ambito n°4, in quanto finalizzate al perseguimento di un interesse economico di carattere pubblico derivante dall'escavazione di materiale raro ed al recupero dell'area mediante tecniche e modalità tali da garantire una buona integrazione con il contesto naturale esistente;

in base a quanto sopra esposto, la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Dipartimento Territorio - in data 18/05/2004 (prot. n°20732/02 e n°89750/03), a seguito di dettagliata Relazione Istruttoria "Ri", ha espresso parere favorevole nei riguardi del progetto relativo all'ampliamento della cava esistente in località Orso - Renicci e delle opere relative ai lavori di recupero ambientale, salvo diritti di terzi ed unicamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza disciplinati, per le attività estrattive in zone vincolate, dall'art. 17 della L.R. n. 24/98 e sue successive modifiche e integrazioni, alle seguenti condizioni:

- contestualmente all'esecuzione dei lavori di recupero ambientale, dovranno essere eliminati tutti i detrattori ambientali rappresentati dalle strutture e gli impianti utilizzati per l'attività estrattiva, che andranno in disuso;
- è fatto obbligo di realizzare la sistemazione ambientale, così come descritta negli elaborati grafici vistati;
- gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- siano realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali.

Tutto ciò premesso e considerato

Su proposta del Direttore del Dipartimento Territorio DELL'ASS RE URBANISTICA E CASA *FR*
Esperite le procedure di concertazione CON LE PARTI SOCIALI *FR*

DELIBERA

di approvare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art.17 comma 2 L.R. n°24/1998, per i motivi indicati nella Relazione Istruttoria "Ri", in data 18/05/2004, che forma parte integrante della presente delibera, (protocollo medesimo della richiesta n°20732/02 e n°89750/03), alle condizioni sopra riportate, il progetto relativo ai lavori di ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Bomarzo (VT) in località Orso - Renicci, di proprietà della società G.I.T. r.l., descritto negli elaborati grafici numerati dal n°1 al n°10;

Il progetto in argomento è vistato dal Dirigente dell'Area 4 - Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nell'allegato "Ri" (Relazione Istruttoria) e nei seguenti elaborati:

- Elab. n. 1 - Elaborato grafico
- Elab. n. 2 - Documentazione fotografica
- Elab. n. 3 - Relazione tecnica
- Elab. n. 4 - Relazione geologica
- Elab. n. 5 - Relazione Agronomica
- Elab. n. 6 - Studio impatto ambientale S.I.A. - Valutazione impatto ambientale V.I.A.
- Elab. n. 7 - Schede riassuntive e allegati di progetto
- Elab. n. 8 - Studio inserimento paesistico
- Elab. n. 9 - Dichiarazione dei progettisti
- Elab. n. 10 - Sintesi non tecnica

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge n°127 del 15/01/1997 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. *FR*

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

10 GEN. 2005



FR
FR
FR